

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

* * *

L'anno **duemilaquindici**, addì _____ del mese di _____ presso il Palazzo Comunale di **Cassano d'Adda**,

TRA

il **Comune di Cassano d'Adda**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di _____**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Comune di _____**, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

.....

P R E M E S S O C H E

- il comma 3 bis dell'art. 33 del decreto legislativo 163/2006 (c.d. Codice dei contratti) prevede che "**3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi** e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.";
- l'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni (art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015 n.107), fissa l'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art.33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006 al **1° novembre 2015**;

- l'art.30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art.15 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

V I S T O

- l'art. 34, comma 35 del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 che ha introdotto la nuova disposizione secondo cui *"A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al **1° gennaio 2013**, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione"*;

CONSIDERATO CHE

gli enti sottoscrittori della presente convenzione ritengono indispensabile provvedere quanto prima ad individuare al loro interno un'amministrazione cui delegare l'espletamento delle funzione di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, costituendo una **Centrale unica di committenza** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, comma 3 bis, del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.
2. Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti associati e delle procedure di gara, ivi comprese le procedure di CIG, fino all'aggiudicazione e rimessione degli atti all'Ente associato per la stipula del contratto di appalto.
3. La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinati dal D.Lgs 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.
4. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (ivi compresi, per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, i cottimi fiduciari di importo inferiore a 40.000 euro)¹, relative ad appalti di lavori, beni e servizi.
5. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione, approvazione progetti, capitolati, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo).
6. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
 - b) la redazione e l'approvazione dei progetti e dei capitolati speciali d'appalto, e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel disciplinare di gara;
 - c) la validazione del progetto;
 - d) la redazione del bando di gara, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito;

¹ Resta inteso che qualora sopravvenute disposizioni di legge estendessero l'esclusione dei cottimi di importo inferiore ai euro 40.000 dall'obbligo di gestione associata, agli stessi provvederanno i singoli enti.

- e) l'adozione della determina a contrattare;
- f) l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- g) la stipula del contratto d'appalto;
- h) l'affidamento della direzione dei lavori e dei servizi ;
- i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e dei servizi ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori o dei servizi;
- j) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, della fornitura o del servizio;
- k) le comunicazioni e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L.gs n. 163/2006.

Art. 2

1. L'ente con funzioni di **Centrale unica di committenza** cura, a mezzo del proprio ufficio, la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti del bando di gara, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - d) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - f) provvede alla aggiudicazione provvisoria ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
 - g) provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva;
 - h) provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo all'ente aderente l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);
 - i) informa l'ente aderente dell'avvenuto decorso del termine di *stand still*;
 - j) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compresi i rapporti con l'A.N.A.C.
2. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ciascun Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi eventualmente spettanti ai commissari, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal medesimo Ente aderente.

Art. 3

1. Le funzioni di **Centrale Unica di Committenza** sono svolte dal **Comune di CASSANO D'ADDA**.
2. Le funzioni di **Responsabile della Centrale Unica di Committenza** sono svolte da un dipendente titolare di posizione organizzativa incardinato presso l'Ente Capo-fila.

Art. 4

1. Le procedure si svolgeranno come di seguito.
2. Ciascun ente aderente comunica all'ente capo-fila operante come **Centrale Unica di Committenza** entro il **31 ottobre di ciascun anno** i contratti di acquisto di beni e servizi

in scadenza nell'esercizio successivo, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno successivo.

3. A tal fine gli enti aderenti si impegnano ad adottare entro il **15 ottobre di ciascun anno** sia il programma dei lavori da realizzare nel triennio successivo e l'elenco annuale, di cui all'art. 128 del codice dei contratti, sia il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo, di cui all'art. 271 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti, trasmettendone copia all'ente capo-fila.
4. In coerenza con gli atti di programmazione adottati l'ente aderente provvede a trasmettere alla **Centrale Unica di Committenza** la determinazione a contrattare adottata e gli atti necessari all'espletamento della gara.
5. La **Centrale Unica di Committenza** provvede entro gg. 60 dalla ricezione della determina a contrattare ad attivare la procedura di gara, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
6. Unitamente agli atti per attivare la procedura di gara l'ente aderente provvede a trasferire alla **Centrale Unica di Committenza** le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento della gara (spese di pubblicazione, contributo ANAC, eventuale compenso per commissari di gara).
7. Completata la procedura di gara, la **Centrale Unica di Committenza** rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione, ed a copia delle successive comunicazione effettuate, oltre alla nota di avvenuto decorso dello *stand still*, ai fini degli atti consequenziali.
8. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la **Centrale Unica di Committenza** potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art. 5

1. L'ente con funzioni di **Centrale Unica di Committenza** provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività assegnate.
2. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste dalla presente convenzione sono a carico dei rispettivi enti in ragione di **1/4 (un quarto) della popolazione legale di ciascuno** e per la restante parte in relazione al **numero di gare indette nell'anno di riferimento per ciascuno**, fatti salvi gli oneri per la gestione del contenzioso che sono interamente posti a carico di ciascun ente interessato.
3. Gli enti associati concorrono, se richiesto, ad assicurare la dotazione delle risorse umane alla **Centrale Unica di Committenza** e ogni ulteriore aspetto comunque connesso al funzionamento della struttura.
4. L'ente con funzioni di **Centrale Unica di Committenza** redige, entro il **30 novembre di ciascun anno**, un'ipotesi di spesa per l'esercizio della funzione associata riferito all'anno successivo, nonché redige, entro il **31 marzo dell'anno successivo**, un **rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente** di cui dà notizia agli enti associati.
5. Gli enti aderenti provvedono, entro **30 (trenta) gg.** dal ricevimento del rendiconto, a trasferire all'ente capo-fila, la quota di competenza.
6. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra l'ente capo-fila e gli enti aderenti, o tra i medesimi, è devoluta al foro competente per legge.

Art. 6

1. Gli enti che aderiscono alla presente convenzione con la quale si istituisce la **Centrale Unica di Committenza** sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla stessa centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sull'ente avente funzione di Centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.

Art. 7

1. La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti che vi vorranno aderire.
2. Essa si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso a tutti gli enti sottoscrittori.

Art. 8

1. La presente convenzione ha durata di **tre anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Non è ammesso il recesso anticipato.

Art. 9

1. Entro il **30 aprile di ogni anno** e ogni qualvolta lo dovessero richiedere i **Sindaci** sottoscrittori del presente accordo, il **Sindaco dell'ente capo-fila** convoca incontri tra gli enti aderenti alla presente convenzione per consultazioni in merito al funzionamento della funzione associata.
2. Con particolare riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, e di lavori di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, al fine di conseguire economie di scala, gli enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a contenere il numero delle procedure di acquisizione aggregando la relativa domanda.
3. E' sempre facoltà del **Responsabile** della **Centrale Unica di Committenza**, in caso di appalti di beni e servizi analoghi, procedere ad esperire un'unica gara, distinta per lotti, quante sono le domande pervenute dagli enti aderenti.
4. A tali fini il **Responsabile** della **Centrale Unica di Committenza**, convoca entro il **31 ottobre di ciascun anno** i Responsabili dei servizi degli enti aderenti al fine di redigere un programma comune di acquisti relativo all'esercizio finanziario successivo.

Art. 10

1. Resta ferma la facoltà per gli tutti gli enti sottoscrittori del presente accordo di acquisire autonomamente beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o dal Soggetto Aggregatore di Regione Lombardia.
2. Per quanto non qui previsto si fa rinvio alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici.
3. Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si rendessero necessarie.

Letto, approvato e sottoscritto.